Associazione Italiana
Brokers di Assicurazioni e Riassicurazioni

Statuto 2022

TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO E DURATA

Art. 1 - Denominazione e sede

1.1) È costituita in conformità alle leggi vigenti l'«**ASSOCIAZIONE ITALIANA BROKERS DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI»**, denominata in forma abbreviata **«AIBA»**, con sede in Roma.

1.2) Il cambio di indirizzo è di competenza dell'Assemblea dei soci e non richiede modificazioni dell'atto costitutivo.

1.3) Con delibera del Consiglio Direttivo, possono costituirsi altrove sedi secondarie ed uffici e possono altresì costituirsi delegazioni regionali.

1.4) L'Associazione Italiana Brokers di Assicurazioni e Riassicurazioni è l'unica proprietaria del nome e della sigla AIBA, nonché del segno raffigurativo che contraddistingue l'emblema e delle sue eventuali successive elaborazioni, del quale hanno diritto a fare uso gratuitamente tutti gli Associati nella loro attività, finché perdura il vincolo associativo e secondo le modalità stabilite dall'Associazione.

Art. 2 - Scopi dell'Associazione

2.1) L'Associazione non persegue scopi politici, né religiosi né di lucro.

2.2) L'Associazione ha per scopo:

a) rappresentare e tutelare gli Associati in tutte le sedi in cui siano coinvolti direttamente o indirettamente gli interessi collettivi degli Associati;

b) incoraggiare e favorire lo studio, l'approfondimento e la soluzione di problemi assicurativi in genere; eventualmente organizzare corsi di formazione e/o qualificazione professionale;

c) fornire agli Associati assistenza ed informazioni sui problemi connessi con la loro attività;

d) svolgere in generale ogni attività, anche arbitrale, che sia nell'interesse degli Associati, compresa l'organizzazione e prestazione di servizi sia direttamente sia indirettamente attraverso società all'uopo costituite;

e) redigere ed aggiornare il Codice deontologico e le Norme di autoregolamentazione.

Art. 3 - Durata

3.1) L'Associazione ha durata indeterminata, fatto salvo lo scioglimento nei casi di cui al successivo articolo 33.

TITOLO II
ASSOCIATI

Art. 4 - Requisiti per la partecipazione all'Associazione

4.1) Può richiedere l'ammissione all'Associazione chi, persona fisica titolare di ditta individuale, o persona giuridica, sia mediatore di assicurazione e/o di riassicurazione, denominato anche broker, ed eserciti professionalmente tale attività secondo le norme vigenti.

4.2) Il richiedente deve dichiarare nella sua istanza di condividere i principi statuiti dal Codice deontologico e dalle Norme di autoregolamentazione fatti propri dalla Associazione.

4.3) Può richiedere l'ammissione all'Associazione, in qualità di Associato estero chi, persona fisica o giuridica:

4.3.1) operi in Italia in regime di libertà di stabilimento. In tal caso la procedura applicata per l'iscrizione, i diritti e gli obblighi da essa derivanti sono quelli previsti statutariamente. L'iscritto è tenuto all'osservanza di tutte le regole Associative ed al rispetto del Codice deontologico e delle Norme di autoregolamentazione;

4.3.2) operi in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi. In tal caso si applicano le previsioni di cui al punto 4.3.1) che precede con esclusione del diritto di voto, del diritto di essere portatore di deleghe di voto e di esprimere candidature alle cariche sociali nonché di chiedere o accettare incarichi associativi; il contributo annuo dallo stesso dovuto è pari ad un importo stabilito dall'Assemblea.

4.4) Nei confronti dell'Associazione gli Associati sono rappresentati dal legale rappresentante o da persona da questi indicata, purché appartenente all'organizzazione dell'azienda associata e non sia iscritto, in proprio od in collegamento con altro soggetto giuridico, ad altre Associazioni analoghe per finalità e composizione; devono altresì essere mediatori di assicurazione e/o di riassicurazione, denominati anche broker, ed esercitare professionalmente tale attività secondo le norme vigenti.

4.5) Ogni Associato deve comunicare all'Associazione la propria univoca PEC ai fini delle comunicazioni sociali e delle votazioni ove previste dal presente Statuto.

Art. 4 bis - Associati Onorari

4bis.1) Possono richiedere di essere ammesse all'Associazione quali Associati Onorari le persone fisiche e giuridiche, che non siano già associati dell'Associazione o ad altre associazioni od enti di categoria di intermediari assicurativi, anche qualora non iscritte alla sezione B del RUI o all'elenco annesso degli

intermediari UE ma che abbiano svolto in passato attività di Broker ovvero che si siano occupati nella propria carriera professionale o abbiano svolto attività in materie finanziarie e assicurative.

4bis.2) La richiesta d'ammissione quale Associato Onorario avanzata da parte dei soggetti di cui al comma che precede ovvero su segnalazione di uno o più Associati, è indirizzata al Consiglio Direttivo che, previa manifestazione di adesione da parte del candidato alla richiesta di candidatura (nell'ipotesi in cui venga avanzata da uno o più Associati), decide sull'ammissione senza necessità di motivazione, nei successivi novanta giorni.

4bis.3) Gli Associati Onorari, ammessi dal Consiglio Direttivo, non sono tenuti alle contribuzioni associative e non hanno diritti di voto o capacità di elettorato attivo o passivo nell'Associazione.

4bis.4) Gli Associati Onorari possono fruire dei servizi dell'Associazione e potranno essere nominati a componenti del Comitato Tecnico Scientifico.

Art. 5 - Gruppi

5.1) In caso che più società aventi diritto di far parte dell'Associazione siano organizzate in "Gruppo" (intendendosi per Gruppo una pluralità di persone giuridiche legate da un rapporto di partecipazione, di una di esse ovvero di una holding finanziaria al capitale sociale delle altre, superiore al 50%), ogni società appartenente al "Gruppo" in qualità di controllata può, ove ne sia interessata, partecipare all'Associazione in base a quanto previsto all'art. 4, fermo restando l'obbligo di partecipazione all'Associazione della azienda che raccoglie i maggiori ricavi come definiti dall'art. 7.3.

5.2) In ogni caso la società controllante, se esercitante l'attività di mediazione assicurativa e/o riassicurativa, deve partecipare all'Associazione.

5.3) Nel caso di imprese appartenenti al Gruppo, ai fini della determinazione dei contributi di cui all'art. 7 e dei diritti di voto di cui all'art. 8, nonché ai fini del raggruppamento nelle categorie di cui all'art. 16, si considererà la somma dei ricavi derivanti da attività di mediazione assicurativa e riassicurativa, come definiti all'art. 7.3, di tutte le società appartenenti al "Gruppo".

5.4) In tal caso, qualora i contributi globalmente dovuti dal Gruppo ai sensi del successivo art. 7 ed i diritti di voto spettanti globalmente al Gruppo ai sensi del successivo art. 8 eccedano i limiti massimi ivi previsti per ogni Associato, i contributi ed i diritti di voto di competenza delle singole società del Gruppo verranno proporzionalmente ridotti, sì che globalmente non eccedano i limiti predetti. Qualora i contributi globalmente dovuti dal "Gruppo" ai sensi del successivo art. 7 non eccedano il limite massimo, fermo restando il contributo dovuto dalla azienda che raccoglie i maggiori ricavi come definiti dall'art. 7.3, le altre aziende hanno diritto ad una riduzione della quota associativa nella misura del 30% con il limite individuale minimo della fascia di rispettiva appartenenza.

5.5) Ogni Associato deve comunicare sia in sede di iscrizione, sia successivamente, entro trenta giorni dal suo verificarsi, l'instaurazione o cessazione di un rapporto di partecipazione diretta, attiva o passiva superiore al 50% del capitale sociale con altra società che svolge attività di mediazione assicurativa o riassicurativa ovvero con una Holding Finanziaria controllante una pluralità di società esercenti attività di mediazione assicurativa o riassicurativa nel senso indicato al precedente punto 5.1.

5.6) L'Associato che non abbia ottemperato a tale obbligo di comunicazione è passibile di una sanzione pecuniaria fino al doppio del contributo annuo dovuto, applicabile in caso che la mancata comunicazione abbia avuto riflessi sull'esercizio del diritto di voto e/o sulla determinazione del contributo in misura inferiore a quella dovuta.

5.7) L'Associazione può in ogni momento chiedere all'iscritto di documentare quanto sopra e, in particolare, la situazione aggiornata della propria compagine sociale.

5.8) L'Associato che non vi ottemperi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, sarà sospeso dall'esercizio dei diritti statutari.

Art. 6 - Procedura per l'ammissione

6.1) Le domande di iscrizione, presentate all'Associazione dal Legale Rappresentante della Società di brokeraggio o dal Broker titolare di ditta individuale sono esaminate dal Collegio dei Probiviri dell'Associazione che delibera in merito al relativo accoglimento con piena ed insindacabile discrezionalità.

6.2) Il richiedente è tenuto a fornire tutte le informazioni atte a comprovare l'esistenza dei requisiti richiesti, nonché ogni altra notizia che, in sede di esame della domanda, sia ritenuta utile dal Collegio dei Probiviri.

6.3) Il Collegio dei Probiviri delibera sull'ammissibilità del richiedente entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda o dal completamento delle necessarie informazioni e comunica all'interessato l'accoglimento della sua domanda.

6.4) Nel caso in cui il Collegio dei Probiviri giunga, nel termine indicato al precedente punto 6.3, alla conclusione di non accogliere la domanda di iscrizione e, quindi di procedere alla relativa archiviazione, il Collegio, prima di darne comunicazione all'interessato stesso, deve entro i successivi quindici giorni, richiedere il nulla osta al Consiglio Direttivo, che delibererà in merito nella prima riunione utile. La decisione assunta dal Consiglio Direttivo sarà comunicata senza motivazione all'interessato da parte del Collegio dei Probiviri.

Art. 7 - Contributi

7.1) Ogni Associato, ad esclusione degli Associati Onorari, è tenuto a versare all'Associazione i contributi secondo le modalità stabilite dai successivi commi.

7.2) L'iscrizione all'Associazione è subordinata al versamento di una quota fissa di ingresso, la cui entità è stabilita dall'Assemblea.

7.3) Il contributo annuo dovuto da ogni Associato è pari ad una percentuale, stabilita dall'Assemblea, dell'ammontare globale dei ricavi dichiarati annualmente all'Associazione, derivanti dall'attività di mediazione assicurativa e riassicurativa e/o da attività ad essa accessorie e/o strumentali e costituite dalle provvigioni, da altri compensi di intermediazione e da qualunque altra spettanza per consulenze o prestazioni riconducibili all'attività di intermediazione assicurativa/riassicurativa al lordo di ogni onere o spesa. Detto contributo prevede un limite minimo e massimo stabilito per singolo Associato (o "Gruppo") dall'Assemblea.

7.4) L'Assemblea fissa annualmente per l'anno successivo tale percentuale nonché il limite minimo e massimo del contributo; in assenza di modifiche, i valori minimi e massimi del contributo sono aggiornati ogni biennio con un incremento pari al variare dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati durante lo stesso periodo e segnatamente la prima volta il 1 gennaio 2021 ed in seguito il 1 gennaio di ogni biennio successivo.

7.5) Gli Associati che nell'anno precedente non abbiano maturato ricavi come definiti all'art. 7.3, sono tenuti al pagamento del contributo associativo minimo.

7.6) Il contributo associativo annuale è dovuto per l'intero anno solare nel corso del quale avviene l'ammissione, salvo l'eventualità di ammissione deliberata dopo il 30 settembre, nel qual caso la quota Associativa annuale riscossa sarà pari a tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi che intercorrono dalla comunicazione dell'ammissione, alla fine dell'anno.

7.7) Gli Associati sono tenuti a versare il contributo Associativo come determinato all'art. 7.3, entro il successivo 31 ottobre di ogni anno.

7.8) Eventuali contributi suppletivi per esigenze straordinarie devono essere approvati dall'Assemblea e ripartiti in proporzione all'ammontare del contributo ordinario, accertato per l'esercizio, a carico di ogni Associato.

Art. 8 - Diritti degli Associati

8.1) Ogni Associato, salvo quanto previsto per gli Associati Onorari, dispone dei seguenti diritti statutari:

- diritto di voto in assemblea;
- diritto di proporsi come candidato e di proporre candidature alle cariche sociali nei limiti dello statuto;
- diritto di chiedere e/o accettare incarichi associativi;
- diritto di delegare l'esercizio del voto ad altro Associato o di essere destinatario di deleghe di voto da altri Associati nel rispetto dei limiti previsti al successivo art. 15.6;

- diritto di accesso ai servizi e alle convenzioni associative.

8.2) Ogni Associato ha diritto ad un voto in assemblea; ha diritto inoltre ad un voto ulteriore per ogni centoventiquattromila euro di ricavi, come definiti all'art. 7.3, acquisiti annualmente in eccedenza rispetto ai primi centoventiquattromila euro fino ad un massimo di voti commisurato all'ammontare globale dei ricavi valorizzabili ai fini della determinazione del contributo dovuto dal singolo Associato o "Gruppo", nella misura percentuale stabilita dall'Assemblea ed entro i limiti minimi e massimi dalla stessa fissati.

8.3) Ai fini dell'attribuzione dei voti, eventuali frazioni di ricavi come definiti all'art. 7.3) rispetto a centoventiquattromila euro o suoi multipli, saranno arrotondate in difetto o in eccesso allo scaglione precedente o successivo a seconda che siano inferiori o superiori a metà di centoventiquattromila euro.

Art. 9 - Obblighi degli Associati

9.1) Ogni Associato è tenuto a versare i contributi calcolati secondo quanto previsto all'art. 7.3.

9.2) L'esercizio dei diritti statutari spettano agli Associati che siano in regola con il pagamento dei contributi dovuti.

9.3) In particolare l'Associato che non rispetti l'obbligo del versamento dei contributi associativi nei termini stabiliti è sospeso di diritto dall'esercizio dei diritti statutari fino a quando la sua obbligazione non risulti assolta.

9.4) Oltre a ciò, passati trenta giorni dalla scadenza del termine, l'entità della quota dovuta verrà aumentata del 10%.

9.5) Qualora la morosità si prolunghi oltre sei mesi, l'Associato è escluso di diritto dall'Associazione.

9.6) L'ammissione all'Associazione e la conseguente qualità di Associato, anche se Onorario, implica automatica ed integrale accettazione del presente Statuto.

9.7) Gli Associati, inclusi gli Associati Onorari, sono inoltre tenuti ad uniformare la propria condotta alle regole ed allo spirito del Codice deontologico e delle Norme di autoregolamentazione fatti propri dall'Associazione, alle delibere tutte adottate dagli organi dell'Associazione stessa, nonché agli impegni dalla stessa assunti nell'interesse della categoria nei confronti di autorità, enti, altre associazioni di categorie o sindacali e di ogni terzo in genere.

Art. 10 - Sanzioni disciplinari

10.1) Il Collegio dei Probiviri è competente per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari in capo agli Associati, inclusi gli Associati Onorari.

10.2) Il Collegio può ascoltare, se lo ritiene opportuno, l'Associato interessato ed assumere ogni altra diversa informazione; ove constati l'esistenza delle

violazioni denunciate, può adottare nei confronti dell'Associato a seconda delle gravità del caso (ma fermo restando quanto previsto al precedente art. 9 per la mancata corresponsione dei contributi, nonché quanto previsto all'art. 5 per la violazione degli obblighi facenti carico alle Società appartenenti ad un Gruppo), una delle seguenti sanzioni:

a) la sanzione pecuniaria nel caso previsto al precedente art. 5;

b) il richiamo scritto;

c) la sospensione temporanea dall'esercizio dei diritti inerenti alla qualità di Associato, fermo restando l'obbligo di adempimento dei relativi doveri;

d) l'esclusione dall'Associazione.

10.3) Il Collegio dei Probiviri entro quindici giorni dalla delibera deve darne comunicazione scritta all'Associato interessato ed al Presidente dell'Associazione, motivando la propria decisione.

10.4) L'interessato può proporre ricorso al Consiglio Direttivo entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione predetta.

10.5) Il ricorso al Consiglio Direttivo sospende l'efficacia del provvedimento disciplinare impugnato.

10.6) Il Consiglio Direttivo delibera in via definitiva sul ricorso in occasione della prima riunione successiva utile.

Art. 11 - Perdita della qualità di Associato

11.1) La qualità di Associato si perde:

a) per recesso: l'Associato, anche se Onorario, che volesse recedere dall'Associazione deve darne comunicazione scritta al Presidente dell'Associazione stessa; gli effetti del recesso decorrono dalla data di spedizione della comunicazione fatta dall'Associato;

b) per esclusione: l'esclusione dell'Associato, anche se Onorario, viene deliberata dal Collegio dei Probiviri, che ne dà comunicazione al Presidente dell'Associazione e, salva pronuncia in seconda istanza del Consiglio Direttivo secondo quanto previsto all'articolo precedente:

b.1) per mancata corresponsione dei contributi come da art. 9 che precede;

b.2) per altra constatata grave violazione delle disposizioni del presente Statuto, del Codice deontologico e delle Norme di autoregolamentazione e delle deliberazioni statutariamente valide degli organi dell'Associazione;

b.3) per il venir meno dell'iscrizione al Registro o per la perdita di un altro dei requisiti previsti dall'art. 4 che precede.

11.2) Il recesso o l'esclusione dell'Associato fanno perdere allo stesso ogni diritto verso l'Associazione ma egli non può chiedere in restituzione le somme versate a qualsiasi titolo o causa.

TITOLO III
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 12 - Organi dell'Associazione

12.1) Gli organi dell'Associazione sono:
a) l'Assemblea;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente ed i Vicepresidenti;
d) il Comitato di Presidenza;
e) la Giunta Esecutiva;
f) il Segretario Generale;
g) il Collegio dei Revisori dei Conti;
h) il Collegio dei Probiviri;
i) le Delegazioni Regionali;
j) il Comitato Tecnico Scientifico.

12.2) Le adunanze e le riunioni di tutti gli organi dell'Associazione possono essere tenute anche fuori dalla sede.

12.3) Gli incarichi elettivi negli organi sociali hanno la durata di tre anni.

12.4) L'Assemblea può rinominare la medesima persona al medesimo incarico. La carica di Presidente della Giunta Esecutiva non può essere conferita per più di due volte anche non consecutive. La carica di membro della Giunta Esecutiva non può esser ricoperta più di quattro volte anche non consecutive. Le cariche di componente del Collegio dei Probiviri e di Revisore Con-tabile non possono essere conferite complessivamente per più di quattro volte anche non consecutive.

12.5) Ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui al precedente paragrafo il divieto di reiterazione si riferisce al conferimento dell'incarico ("mandato") anche a norma dell'art. 28 - a condizione dell'intervenuta relativa accettazione da parte del mandatario e della effettiva permanenza dello stesso nella carica per un periodo non inferiore a 18 mesi.

12.6) Gli incarichi di membro del Consiglio Direttivo, membro del Collegio dei Revisori dei Conti, del Collegio dei Probiviri e di Delegato Regionale sono incompatibili tra loro.

Art. 13 - Attribuzioni dell'Assemblea

13.1) L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione, cui hanno diritto di partecipare tutti gli Associati.

13.2) In particolare spetta all'Assemblea:

a) eleggere i membri del Consiglio Direttivo, della Giunta Esecutiva e del

Collegio dei Probiviri, nonché i Revisori dei Conti;

b) deliberare sull'indirizzo generale dell'Associazione;

c) approvare il conto consuntivo annuale, le relazioni del Consiglio Direttivo e dei Revisori;

d) deliberare sulle relazioni e sulle problematiche ad essa sottoposte dagli organi sociali ed eventualmente dai singoli Associati;

e) approvare il testo del Codice Deontologico e delle Norme di Autoregolamentazione predisposto dal Consiglio Direttivo e le eventuali modifiche del medesimo;

f) approvare l'entità dei contributi ordinari e straordinari dei soci ai sensi di quanto previsto dal precedente art. 7;

g) deliberare le modifiche dello Statuto, lo scioglimento dell'Associazione e la fusione o la partecipazione in altre Associazioni.

Art. 14 - Convocazione dell'Assemblea

14.1) L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente o, in caso di impedimento dello stesso, di un Vicepresidente almeno una volta all'anno ed ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, nonché quando ne faccia richiesta un numero di Associati titolari di almeno un terzo dei voti complessivi.

14.2) La convocazione dell'Assemblea deve essere comunicata ad ogni Associato con fax o posta elettronica certificata da spedirsi almeno sessanta giorni prima della data di convocazione mediante avviso indicante gli argomenti da trattare con l'ordine del giorno, nonché il giorno e l'ora della riunione in prima e seconda convocazione. Tale termine può ridursi a trenta giorni per la convocazione di assemblee straordinarie.

14.3) La prima e la seconda convocazione devono essere fissate a non meno di ventiquattro ore e a non più di trenta giorni l'una dall'altra.

14.4) La convocazione dell'Assemblea nonché di tutti gli altri organi statutari può essere effettuata anche con l'impiego di altri mezzi, anche telematici, che assicurino la prova dell'avvenuta ricezione da parte dell'interessato, che abbia previamente consentito l'impiego di tale mezzo.

Art. 15 - Costituzione e svolgimento dell'Assemblea

15.1) L'Assemblea è validamente costituita (fatto salvo quanto previsto per le delibere sotto specificate) in prima convocazione quando siano presenti un numero di Associati portatori di almeno la metà dei voti spettanti a tutti gli Associati; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati presenti e dei voti ad essi spettanti.

15.2) Le delibere sono prese a maggioranza di voti espressi, fatte salve quel-

le di cui al successivo articolo 16, per le quali vale la procedura ivi indicata, nonché quelle di seguito specificate.

15.3) Per le delibere che importino modifica dello statuto o fusioni con altre associazioni aventi analoghe finalità, è comunque necessaria l'approvazione, in prima convocazione, della maggioranza e, in seconda convocazione, di un terzo dei voti complessivamente spettanti a tutti gli Associati.

15.4) Le delibere concernenti lo scioglimento dell'Associazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti dei voti complessivamente spettanti a tutti gli Associati.

15.5) Per il corretto svolgimento delle Assemblee elettive, viene costituito di volta in volta un Comitato Elettorale composto almeno da tre componenti che non siano personalmente candidati ad elezione. Le nomine del Comitato Elettorale sono stabilite dal Consiglio Direttivo. Il Comitato Elettorale controlla la regolarità delle candidature e delle deleghe e sovraintende allo svolgimento delle elezioni in Assemblea.

15.6) Ciascun Associato può esercitare il diritto di voto mediante il proprio rappresentante legale ovvero altro soggetto designato al voto purché appartenente all'organizzazione dell'azienda associata, sia mediatore di assicurazione e/o di riassicurazione, denominato anche broker, ed eserciti professionalmente tale attività secondo le norme vigenti. Ciascun Associato può delegare al voto altro Associato; nell'ipotesi di società appartenenti ad un Gruppo come definito all'art. 5, la capogruppo ha diritto di voto per tutti gli Associati appartenenti al medesimo Gruppo. Nessuna persona abilitata al voto potrà essere portatrice di più di tre deleghe di voto conferitele da altri Associati. In ogni caso le deleghe al voto devono essere esercitate direttamente dal Delegato. Le deleghe al voto sono valide ed efficaci purché depositate separatamente presso la sede dell'Associazione o ricevute separatamente dalla stessa Associazione a mezzo posta elettronica certificata entro le ore 18 del terzo giorno antecedente il giorno di riunione dell'Assemblea in prima o in seconda convocazione. In caso di conferimento di più di tre deleghe, le deleghe oltre la terza non avranno validità.

15.7) L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente più anziano fra quelli presenti o, in loro assenza, da altra persona designata dall'Assemblea stessa.

15.8) All'Assemblea presenzia di diritto il Segretario Generale.

15.9) Le votazioni in Assemblea saranno effettuate con le modalità stabilite dal Presidente dell'Associazione. L'esercizio del diritto di voto a mezzo PEC sugli argomenti all'Ordine del Giorno potrà avvenire, se così indicato nell'avviso di convocazione, da parte degli Associati titolari del diritto al voto, a partire dalle ore 12 del decimo giorno antecedente alla riunione e fino alle ore 12 del giorno antecedente alla riunione a mezzo di trasmissione della scheda di voto, allegata all'avviso di convocazione, tramite posta elettronica certificata (o altro strumen-

to elettronico equivalente idoneo a garantire l'identità del votante) da inviare dall'indirizzo PEC, comunicato previamente dall'Associato all'Associazione, a quello dell'Associazione stessa salvo il caso in cui la deliberazione da assumere riguardi votazioni a scrutinio segreto ove previste per Statuto.

15.10) Per le delibere aventi ad oggetto le elezioni delle cariche sociali, le votazioni saranno effettuate con scrutinio segreto. In tal caso il voto potrà essere espresso anche tramite posta elettronica certificata (o altro strumento elettronico equivalente idoneo a garantire l'identità del votante) da inviare dall'indirizzo PEC comunicato previamente dall'Associato all'Associazione, all'indirizzo di posta elettronica certificata, indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, di un Notaio all'uopo incaricato, il quale certificherà il raggiungimento dei quorum costituitivi e deliberativi, indicando all'inizio dell'Assemblea il numero dei voti a lui pervenuti in via elettronica e, successivamente al voto nel consesso, il risultato delle votazioni, comprensivo di quelle a lui pervenute dagli Associati tramite posta elettronica certificata, indicando nominativamente tutti i votanti.

15.11) Per le delibere assembleari è facoltà, da parte del Presidente in accordo con la Giunta Esecutiva, di convocare l'Assemblea prevedendo la partecipazione in audio/videoconferenza da un altro sito prestabilito, munito di idonei strumenti di comunicazione, ove i soggetti interessati si potranno recare per partecipare all'Assemblea. In tale caso dovranno essere obbligatoriamente rispettate le seguenti condizioni:

a) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;

b) che sia consentita agli intervenuti in audio/videoconferenza una corretta percezione dello svolgimento dei lavori assembleari e la conoscenza della relativa documentazione potendo partecipare in tempo reale alla trattazione ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno. L'Assemblea svolta in modalità di audio/videoconferenza si tiene nel luogo di convocazione in cui devono trovarsi il Presidente ed il Segretario della Assemblea. Nel caso di assemblee elettive, lo spoglio delle schede verrà eseguito dal soggetto incaricato a tale scopo dal Presidente presso la sede collegata in audio/videoconferenza, il quale comunicherà, all'esito della votazione in tale sede, al Notaio presente in assemblea, l'esito dello spoglio, indicando nominativamente tutti i votanti.

15.12) Per le assemblee non aventi all'ordine del giorno l'elezione di cariche associative, è facoltà, da parte del Presidente in accordo con la Giunta Esecutiva, di convocare l'Assemblea prevedendo che la stessa si svolga anche solo tramite audio/videoconferenza da remoto. In tale caso dovranno essere obbligatoriamente rispettate le seguenti condizioni:

a) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;

b) che sia consentita agli intervenuti in audio/videoconferenza una corretta

percezione dello svolgimento dei lavori assembleari e la conoscenza della relativa documentazione potendo partecipare in tempo reale alla trattazione ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea svolta in modalità di audio/videoconferenza si tiene nel luogo di convocazione in cui si trova il Segretario o il Notaio e il Presidente dell'Associazione. Resta ferma la possibilità di prevedere nell'avviso di convocazione che l'esercizio del diritto di voto avvenga anche tramite mezzo PEC, secondo le modalità stabilite dall'art. 15.9 del presente Statuto.

Per le delibere assembleari aventi ad oggetto le elezioni delle cariche sociali, il sistema di voto utilizzato durante l'assemblea da remoto deve soddisfare, oltre alle previsioni di cui sopra lett. a) e b) anche le seguenti condizioni:

a) il dispositivo di voto deve garantire che l'identità dell'elettore non sia collegata all'espressione del suo voto;

b) il sistema scelto deve garantire la riservatezza dei dati trasmessi e la sicurezza dell'indirizzamento dei mezzi di autenticazione, della registrazione e del conteggio dei voti.

Resta ferma la possibilità di prevedere nell'avviso di convocazione che l'esercizio del diritto di voto avvenga anche tramite mezzo PEC, secondo le modalità stabilite dall'art. 15.10 del presente Statuto.

15.13) Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio, eletto dall'Assemblea stessa, anche fra persone che non ne facciano parte, all'inizio della riunione stessa. In ogni caso, è diritto di ciascun Associato far rilevare nel verbale assembleare la propria astensione ovvero il proprio dissenso.

Art. 15 bis - Candidature a membro del Consiglio Direttivo, della Giunta Esecutiva, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti

Le candidature a componente del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti, devono essere presentate dagli interessati al Comitato Elettorale almeno 30 giorni prima della data fissata per l'Assemblea, accompagnate dal documento di identità del candidato e da dichiarazione sottoscritta di assenza di incompatibilità. Le candidature a componente della Giunta Esecutiva seguono le seguenti modalità. Nel termine di 45 giorni prima della data fissata per l'Assemblea sono presentate al Comitato Elettorale dagli interessati le liste di candidati a membri della Giunta Esecutiva. Le liste di candidati a membri della Giunta Esecutiva non possono indicare più di sei membri, inderogabilmente scelti nel numero di due per ciascuna Categoria di Associati, e devono indicare, tra i sei membri, il candidato a Presidente della Giunta Esecutiva e i due candidati a Vicepresidente. Il candidato a Presidente della Giunta Esecutiva e ciascuno dei candidati Vicepresidenti non possono appartenere alla medesima Categoria di Associati.

Il candidato a membro della Giunta Esecutiva non può contestualmente candidarsi a membro del Consiglio Direttivo. Le liste di candidati a membri della Giunta Esecutiva devono essere accompagnate dal documento d'identità del candidato, dalla dichiarazione sottoscritta dal candidato di disponibilità ad assumere l'incarico di membro della Giunta Esecutiva e dell'assenza di incompatibilità.

Ciascun Associato può proporsi come candidato esclusivamente per la fascia di appartenenza. Nessun membro o componente di organi associativi può candidarsi a ruoli diversi da quelli ricoperti al momento della presentazione delle candidature.

Non oltre 20 giorni prima della data fissata per l'Assemblea, il Comitato Elettorale, compiute le verifiche, inoltra comunicazione agli Associati in merito alle candidature presentate e ammesse, in base alle liste come definite dal successivo art. 16.8 e comunica altresì le liste di candidati a membri della Giunta Esecutiva ammesse alla competizione elettorale.

Art. 16 - Delibere assembleari concernenti le nomine degli organi sociali

16.1) Alle nomine dei membri del Consiglio Direttivo, del Presidente e della Giunta Esecutiva, del Collegio dei Probiviri, nonché del Collegio dei Revisori dei Conti, si procede secondo la seguente procedura.

16.2) Ai fini delle nomine predette gli Associati si intendono raggruppati nelle seguenti tre categorie:

Categoria A: raggruppa gli Associati (singoli o Gruppi) che abbiano dichiarato ricavi nell'anno precedente secondo quanto indicato all'art. 7.3, per l'importo fino a 400.000 euro; raggruppa inoltre gli Associati che nell'anno precedente non abbiano dichiarato ricavi;

Categoria B: raggruppa gli Associati (singoli o Gruppi) che abbiano dichiarato ricavi nell'anno precedente secondo quanto indicato all'art. 7.3 per l'importo superiore a 400.000 euro fino a 2.300.000 euro;

Categoria C: raggruppa gli Associati (singoli o Gruppi) che abbiano dichiarato ricavi nell'anno precedente secondo quanto indicato all'art. 7.3 per l'importo superiore a 2.300.000 euro.

16.3) Ai fini del raggruppamento nelle predette categorie, si fa riferimento alle dichiarazioni di ciascun Associato così come indicate all'art. 7.3.

16.4) I valori sopraindicati come limiti di individuazione delle diverse categorie sono ogni due anni aggiornati con un incremento pari al variare dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, durante lo stesso periodo e segnatamente la prima volta il 1° gennaio 2007 ed in seguito il 1° gennaio di ogni due anni successivi.

16.5) La Giunta Esecutiva composta da sei componenti compreso il candidato Presidente è così eletta:

la lista che ha ottenuto la maggioranza relativa dei voti si aggiudica la competizione elettorale. I 6 componenti eletti della Giunta Esecutiva sono di diritto membri del Consiglio Direttivo.

16.6) Il Consiglio Direttivo è così eletto:

- 6 membri attraverso l'elezione dei componenti della Giunta Esecutiva;
- i 3 candidati a Presidente e Vicepresidenti provenienti dalla lista risultata seconda nella competizione elettorale per l'elezione dei componenti della Giunta Esecutiva, nell'ipotesi di presentazione di più liste;
- ulteriori 15 o 12 membri - a seconda che partecipino una o più liste alla elezione della Giunta Esecutiva, di cui al precedente punto – in pari numero per ciascuna Categoria tramite le preferenze espresse dagli Associati tra i membri della propria Categoria nelle liste di cui al punto 16.8;
- 1 membro nella persona del Delegato del Gruppo "AIBA Giovani".

16.7) Ciascun Associato avente diritto al voto esprimerà fino a cinque preferenze nella lista della rispettiva Categoria e un voto per la lista dei membri alla Giunta Esecutiva, nell'ipotesi in cui partecipi all'elezione una sola lista di candidati a componenti della Giunta Esecutiva, altrimenti, nel caso di partecipazione di più liste alla elezione della Giunta Esecutiva, l'Associato potrà esprimere fino a quattro preferenze.

16.8) Il Comitato Elettorale forma, con le candidature presentate individualmente, tre liste (A, B e C) a seconda della categoria di appartenenza dei proponenti.

16.9) Le tre liste di candidati per Categoria così formate dal comitato elettorale sono poste in votazione e risultano eletti i candidati di ciascuna lista che hanno avuto il maggior numero di voti rispetto agli altri candidati della stessa lista fino al raggiungimento del numero non superiore a quello indicato al punto 16.6.

16.10) A parità di voti nell'elezione del Consiglio Direttivo prevarrà il più anziano di età.

Art. 17 - Consiglio Direttivo

17.1) Il Consiglio Direttivo è composto da 22 membri, ovvero da un numero inferiore di membri, con il minimo di 7 membri.

17.2) I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea e scelti fra i rappresentanti degli Associati, secondo quanto previsto dall'art. 16.

17.3) Esso si riunisce almeno due volte all'anno.

17.4) La carica di componente del Consiglio Direttivo è incompatibile con la carica di Revisore dei Conti, di componente il Collegio Probiviri e di Delegato regionale, nonché con qualsiasi carica in altre associazioni aventi finalità analoghe.

Art. 18 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo

18.1) Spetta al Consiglio Direttivo:
a) stipulare accordi e contratti collettivi;
b) nominare e revocare il Segretario Generale dell'Associazione;
c) deliberare in via definitiva, su istanza del Collegio dei Probiviri, in merito al non accoglimento delle istanze di iscrizione di nuovi Associati, nonché in seconda istanza sull'applicazione delle sanzioni disciplinari;
d) approvare i preventivi annui di spesa, nonché i conti consuntivi da sottoporre all'Assemblea;
e) approvare il Codice deontologico e le Norme di autoregolamentazione da sottoporre all'Assemblea;
f) istituire le Delegazioni regionali;
g) autorizzare la costituzione di Gruppi di interesse omogeneo;
h) designare i componenti del Comitato Elettorale fornendo loro le linee guida di comportamento;
i) valutare le richieste di ammissione all'Associazione presentate dai candidati a Socio Onorario.

Art. 19 - Riunioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo

19.1) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente della Giunta Esecutiva o, in caso di suo impedimento da un Vicepresidente, con lettera raccomandata, posta elettronica certificata o altro sistema equivalente spedita almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione e recante l'ordine del giorno della riunione stessa.
19.2) In caso di urgenza può essere convocato con un termine ridotto a tre giorni.
19.3) Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente della Giunta Esecutiva ovvero in sua assenza dal più anziano dei Vicepresidenti presenti o, in loro assenza, dal Consigliere più anziano.
19.4) Delle riunioni è redatto verbale, che viene sottoscritto da chi presiede la riunione e dal Segretario nominato dal Consiglio Direttivo all'inizio di ogni seduta, anche tra persone estranee al Consiglio stesso.
19.5) I Delegati regionali intervengono alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
19.6) Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono inoltre intervenire, senza diritto di voto, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, il Presidente del Collegio dei Probiviri e il Segretario Generale.
19.7) Su invito del Presidente potranno inoltre presenziare i rappresentanti dell'Associazione in organismi ed enti.
19.8) Ogni membro ha diritto ad un voto.

19.9) Le delibere del Consiglio sono adottate con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 20 - Presidente e Vicepresidenti

20.1) Il Presidente della Giunta Esecutiva è il Presidente dell'Associazione.

20.2) Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione verso i terzi.

20.3) Il Presidente è responsabile, nei confronti dell'Assemblea, dell'osservanza delle decisioni assembleari, del coordinamento dell'attività di tutti gli organi sociali, nonché dell'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo.

20.4) Al Presidente ed ai Vicepresidenti può essere delegato dal Consiglio Direttivo l'assolvimento di determinate attribuzioni.

20.5) I Vicepresidenti svolgono le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, con prevalenza, ove entrambi siano disponibili, del più anziano di essi.

Art. 21 - Comitato di Presidenza

21.1) Il Comitato di Presidenza è costituito dal Presidente e dai due Vicepresidenti e si riunisce ogniqualvolta il Presidente ovvero almeno uno dei due Vicepresidenti ne ravvisino l'opportunità.

21.2) Al Comitato di Presidenza possono, inoltre, in casi obiettivi di necessità ed urgenza, essere conferite dalla Giunta Esecutiva, nell'ambito dei propri poteri statutari, determinate attribuzioni ricomprese nelle funzioni di cui all'art. 22.1, lettere a) e f).

21.3) Delle riunioni del Comitato di Presidenza, quando ritenuto opportuno dalla maggioranza dei suoi membri, viene redatto verbale sottoscritto da tutti i presenti.

Art. 22 - Giunta Esecutiva

22.1) La Giunta Esecutiva ha le seguenti attribuzioni, nonché quelle ad essa delegate dal Consiglio Direttivo:

a) attuare gli indirizzi generali deliberati dall'Assemblea e le decisioni del Consiglio Direttivo;

b) amministrare il patrimonio sociale;

c) designare i rappresentanti dell'Associazione in enti od organismi nazionali od internazionali;

d) designare i componenti dei Gruppi di lavoro, fissandone i compiti;

e) conferire incarichi professionali;

f) curare in genere l'attuazione degli scopi dell'Associazione;

g) assumere e licenziare il personale dipendente;

h) istituire, per specifiche finalità, Comitati permanenti stabilendone, con appositi regolamenti, compiti, ruoli e modalità di nomina;

i) nominare i componenti del Comitato Tecnico Scientifico e indicarne il Presidente.

22.2) Non possono, tuttavia, essere delegate alla Giunta Esecutiva le attribuzioni del Consiglio Direttivo di cui all'art.18, lettere c), e) ed h).

22.3) La Giunta Esecutiva è composta da sei membri, di cui due tra gli appartenenti alla Categoria A, due tra gli appartenenti alla Categoria B, due tra gli appartenenti alla Categoria C.

22.4) Il Presidente della Giunta Esecutiva e ciascuno dei Vicepresidenti non possono in nessun caso appartenere alla medesima Categoria di Associati (quindi a titolo esemplificativo se il Presidente è appartenente alla Categoria A allora un Vicepresidente sarà emanazione della Categorie B e l'altro Vicepresidente della Categoria C).

22.5) La Giunta Esecutiva ed il Presidente possono delegare proprie attribuzioni, diverse da quelle delegate dal Consiglio Direttivo, ad uno o più componenti della Giunta Esecutiva, determinandone il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio. La Giunta Esecutiva ed il Presidente possono sempre avocare a sé le attribuzioni da loro delegate.

Art. 23 - Riunioni e deliberazioni della Giunta Esecutiva

23.1) La Giunta Esecutiva si riunisce ogniqualvolta è convocata dal Presidente o da un Vicepresidente con raccomandata o email di posta elettronica certificata spedita almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione e recante l'ordine del giorno.

23.2) Nel caso di urgenza la convocazione può effettuarsi con fax o posta elettronica almeno tre giorni prima della data prevista per la riunione. In ogni caso la riunione è regolarmente costituita se sono presenti tutti i componenti della Giunta Esecutiva.

23.3) Le riunioni sono presiedute dal Presidente ovvero, in sua assenza, dal più anziano dei Vicepresidenti o, in loro assenza, dal membro di Giunta più anziano.

23.4) Delle riunioni è redatto verbale, sottoscritto da chi presiede la riunione e dal Segretario nominato dalla Giunta stessa all'inizio di ogni seduta, anche fra persone ad essa estranee.

23.5) Ogni componente ha diritto ad un voto.

23.6) Le delibere dalla Giunta sono adottate con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

23.7) In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 24 - Segretario Generale

24.1) Il Segretario Generale, nominato dal Consiglio Direttivo fra persone anche estranee al Consiglio stesso, provvede all'esecuzione delle deliberazioni degli organi direttivi dell'Associazione nelle rispettive competenze, nonché agli atti di ordinaria gestione.

24.2) Egli ha la responsabilità di tutti i Servizi ed Uffici dell'Associazione, provvede al buon andamento degli stessi e coordina l'attività dei preposti ai predetti Servizi ed Uffici:

- sovraintende alla gestione organizzativa, amministrativa e finanziaria delle attività istituzionali e commerciali e predispone il preventivo di spesa e il conto consuntivo da sottoporre agli organi competenti;
- coadiuva il Presidente e la Giunta anche con riferimento al buon esito dei lavori di comitati permanenti e gruppi di lavoro;
- su delega del Presidente rappresenta l'Associazione presso terzi.

24.3) Il Segretario Generale risponde del suo operato al Consiglio Direttivo e alla Giunta Esecutiva.

24.4) Il Segretario Generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, della Giunta Esecutiva, del Collegio Probiviri e dei Revisori dei Conti e può intervenire alle riunioni dei Gruppi di lavoro, dei Comitati.

Art. 25 - Collegio dei Revisori dei Conti

25.1) Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri che vengono eletti dall'Assemblea conformemente a quanto previsto dal precedente articolo 16.

25.2) Il Collegio nomina nel suo seno il Presidente.

25.3) Il Collegio dei Revisori deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, vigilare sull'osservanza della legge e delle delibere di spesa ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale.

25.4) I Revisori dei Conti devono intervenire alle adunanze dell'Assemblea quando all'ordine del giorno vi sia in discussione l'approvazione del conto consuntivo.

25.5) La carica dei Revisori dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa, nonché con qualsiasi altra carica in altre associazioni aventi finalità analoghe.

Art. 26 - Collegio dei Probiviri

26.1) Il Collegio dei Probiviri è composto di sei rappresentanti effettivi degli Associati e (tre) componenti supplenti che abbiano almeno sei anni di esercizio di attività di brokeraggio presso aziende iscritte all'Associazione da almeno sei anni.

L'Assemblea nomina per ciascuna Categoria di Associati due membri effettivi e uno supplente. I componenti supplenti intervengono alle sedute del Collegio in caso di assenza o impedimento di uno dei componenti effettivi della medesima Categoria di Associati. Nel caso di impedimento o assenza di più elementi effettivi appartenenti alla medesima Categoria di Associati, ovvero in caso di impedimento o assenza del membro supplente della medesima Categoria di Associati del membro effettivo assente o impedito, interverranno in sostituzione gli altri membri supplenti a partire dal più anziano d'età.

26.2) Il Collegio nomina nel suo seno il Presidente. Il Collegio dei Probiviri si riunisce almeno due volte all'anno.

26.3) La carica di membro del Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa, nonché con qualsiasi altra carica in altre associazioni aventi finalità analoghe.

26.4) Il Collegio dei Probiviri delibera sui sottoelencati argomenti:

a) le domande di iscrizione all'Associazione quali Associati e la persistenza dei requisiti richiesti per far parte dell'Associazione;

b) il rispetto della disciplina associativa da parte degli Associati, anche agli effetti del versamento dei contributi;

c) l'osservanza da parte degli Associati, anche onorari, dello Statuto, del Codice deontologico e delle delibere degli organi associativi.

26.5) In relazione ai compiti assegnati e definiti al precedente comma 4, il Collegio dei Probiviri agisce sia di propria iniziativa che su segnalazione e/o richiesta degli altri organi direttivi dell'Associazione ovvero di uno o più Associati.

26.6) Il Collegio dei Probiviri può applicare nei confronti degli Associati, anche onorari, le sanzioni di cui al precedente articolo 10.

26.7) Il Collegio dei Probiviri, inoltre, nelle ipotesi previste dalle Norme di autoregolamentazione di AIBA, in caso di controversia tra gli Associati, potrà essere chiamato ad esprimere il suo parere vincolante per gli Associati sulla controversia tra loro.

26.8) Il Collegio dei Probiviri, in caso di controversia tra uno o più degli Associati, anche onorari, e l'Associazione, potrà essere chiamato ad esprimere il suo parere su richiesta scritta di una delle parti, che sarà vincolante.

26.9) Le parti contendenti dovranno rispettare le delibere ed i pareri emessi dal Collegio dei Probiviri e, in caso di mancato rispetto, l'Associato inadempiente sarà soggetto alle sanzioni di cui al precedente art. 10.

26.10) Le delibere e i pareri del Collegio dei Probiviri sono valide se assunte con la presenza ed il consenso di almeno i due terzi dei suoi membri. Prima di ogni seduta i componenti del Collegio devono dichiarare la presenza di eventuali conflitti di interesse con gli argomenti posti all'ordine del giorno, nel qual caso, al momento della discussione dell'argomento su cui sia stato dichiarato il conflitto, dovranno astenersi dal prendere parte alla seduta, richiedendo la presenza di un componente supplente e allontanandosi dalla riunione.

26.11) Le delibere e i pareri del Collegio dei Probiviri devono risultare da verbale sottoscritto dai membri presenti. Le stesse devono essere comunicate entro quindici giorni dalla loro assunzione agli interessati ed al Presidente dell'Associazione.

Art. 27 - Requisiti per assunzione di cariche sociali

27.1) Alle cariche sociali elettive, fatta eccezione per i Revisori dei Conti, possono essere eletti solo i rappresentanti degli Associati che abbiano le qualifiche indicate all'art. 4.1.

27.2) Non è ammesso che differenti rappresentanti di uno stesso Associato facciano parte dello stesso organo sociale. Conseguentemente il primo eletto esclude la nomina di altro rappresentante dello stesso Associato nello stesso organo dell'Associazione.

27.3) Tutte le cariche elettive conferite ai componenti degli organi dell'Associazione hanno durata di tre anni.

27.4) La persona eletta rimane in carica per l'intero periodo di mandato purché permanga il requisito di iscrizione personale al Registro degli intermediari di assicurazione e riassicurazione in qualità di mediatore ed indipendentemente dalla permanenza nella medesima fascia di appartenenza; la persona eletta rimane in carica qualora operi successivamente per altro Associato e l'Azienda di origine, qualora permanga l'iscrizione all'Associazione, dia il suo benestare.

27.5) Il mantenimento della carica non è consentito nel caso di radiazione dal Registro predetto o dall'Associazione della persona che la riveste e/o dell'Associato di provenienza.

27.6) È fatto obbligo agli Associati di notificare sollecitamente per iscritto al Segretario Generale le eventuali cessazioni di rappresentanti ed eventuali sostituzioni.

27.7) L'opera dei componenti gli organi dell'Associazione nell'adempimento dei compiti inerenti alle loro cariche è prestata gratuitamente, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

27.8) Il Segretario Generale, se dipendente, è retribuito sulla base del suo rapporto di lavoro con l'Associazione.

27.9) Le adunanze e le riunioni di tutti gli organi dell'Associazione possono essere tenute anche fuori dalla sede.

Art. 28 - Cessazione delle cariche

28.1) La cessazione del Presidente della Giunta Esecutiva, per qualsiasi motivo, comporta la decadenza dei Vicepresidenti e degli altri componenti la Giunta Esecutiva nonché dell'intero Consiglio Direttivo. In tal caso il Vicepresidente più anziano deve convocare senza indugio l'Assemblea per le nuove elezioni tenuto

conto dei termini di presentazione delle liste dei candidati. Fino alle nuove elezioni la Giunta Esecutiva è presieduta dal Vicepresidente più anziano.
La cessazione di un membro della Giunta Esecutiva, per qualsiasi motivo, comporta la cooptazione da parte della medesima Giunta Esecutiva del sostituto, necessariamente scelto tra i membri del Consiglio Direttivo eletti tra i rappresentati della Categoria di Associati del membro di Giunta cessato dalla carica. Se il membro cessato era Vicepresidente diventa Vicepresidente il membro di Giunta superstite per la medesima Categoria di Associati del Vicepresidente cessato dall'incarico. Il primo dei non eletti tra i candidati alla nomina a componente del Consiglio Direttivo appartenente alla medesima categoria del membro cooptato diviene componente del Consiglio Direttivo.

28.2) In caso di cessazione del Segretario Generale, il Consiglio Direttivo o la Giunta Esecutiva, se tale attribuzione le è stata delegata, provvede alla nuova nomina del Segretario Generale.

28.3) In caso di cessazione di un numero di componenti il Consiglio Direttivo, tale da non costituire la maggioranza, le persone rimaste in carica provvedono alla sostituzione di ciascuna delle persone cessate, nominando i primi dei non eletti all'interno della stessa lista di appartenenza dei componenti cessati.

28.4) In caso di cessazione di un numero di componenti il Collegio dei Probiviri o il Collegio dei Revisori dei Conti, tale da non costituire la maggioranza di uno dei due suddetti organi dell'Associazione, le persone rimaste in carica provvedono alla sostituzione delle persone cessate, nominando i primi dei non eletti della stessa lista di appartenenza dei componenti cessati.

28.5) Nei casi di cui ai due commi precedenti, ove non sia possibile la sostituzione per cooptazione dei membri cessati degli organi associativi per mancanza di altri candidati non eletti, l'Assemblea procederà alla nomina dei membri mancanti secondo le regole previste all'art. 16.

28.6) La cessazione di un numero di componenti il Consiglio Direttivo o il Collegio dei Probiviri o il Collegio dei Revisori dei Conti, tale da costituire la maggioranza di uno dei suddetti organi dell'Associazione, comporta la decadenza degli altri componenti lo stesso organo. L'Assemblea, convocata senza indugio, procede pertanto alla nomina dell'intero organo decaduto, secondo le regole previste all'art. 16.

28.7) Le persone nominate nei casi previsti dal presente articolo rimangono in carica fino alla scadenza del mandato delle persone in carica all'atto della loro nomina.

Art. 29 - Gruppi di interesse omogeneo

29.1) Il Consiglio Direttivo può autorizzare, su istanza di singoli o più Associati, la formazione di Gruppi di interesse omogeneo tra iscritti che abbiano particolari caratteristiche soggettive e/o esigenze operative analoghe o tra loro affini.

29.2) I Gruppi di interesse omogeneo hanno il compito di far pervenire al Consiglio Direttivo ed alla Giunta Esecutiva, tramite proprio Delegato, informazioni, suggerimenti ed istanze degli Associati appartenenti al Gruppo, nonché quella di eventualmente determinare, negli ambiti di volta in volta stabiliti dal Consiglio stesso, la disciplina di particolari esigenze degli Associati appartenenti al Gruppo medesimo, fermo il rispetto dello Statuto, del Codice deontologico e delle Norme di autoregolamentazione, delle norme di comportamento e delle statuizioni tutte assunte dagli Organi Associativi.

29.3) Spetta al Consiglio Direttivo individuare le modalità di costituzione e di funzionamento dei Gruppi di interesse omogeneo nonché di stabilire gli eventuali ambiti di autodeterminazione.

29.4) È istituito il Gruppo permanente di Interesse Omogeneo denominato "Aiba Giovani" con funzioni di promozione delle esigenze della categoria dei giovani, il cui Delegato siede di diritto in Consiglio. Sono legittimati a far parte del Gruppo Giovani gli iscritti al Registro che non abbiano compiuto il 40° anno di età e che svolgano un ruolo professionale o lavorativo all'interno delle Aziende Associate. Il Gruppo Giovani, riunito in Assemblea procede entro i tre mesi antecedenti all'elezione del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva all'elezione del proprio Delegato scelto secondo le modalità stabilite dal relativo Regolamento di Gruppo.

Art. 30 - Delegazioni regionali

30.1) Il Consiglio Direttivo può, su propria iniziativa o su richiesta della maggioranza degli Associati interessati, istituire Delegazioni regionali nelle regioni o in gruppi di regioni ove siano presenti almeno venti Associati.

30.2) Le Delegazioni regionali, nell'ambito degli scopi dell'Associazione, svolgono attività che siano nell'interesse degli Associati del territorio e forniscono, ove richiesto, la propria collaborazione agli altri organi dell'Associazione per l'attuazione di iniziative e progetti anche di carattere generale.

30.3) La Delegazione Regionale riunita in Assemblea procede entro i tre mesi antecedenti all'elezione del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva, all'elezione di un Delegato Regionale scelto tra i rappresentanti degli Associati della Delegazione.

30.4) Spetta al Consiglio Direttivo individuare le ulteriori modalità di costituzione e di funzionamento delle Delegazioni regionali, oltreché il controllo sul loro andamento.

Art. 30 bis - Comitato Tecnico Scientifico

30 bis.1) È istituito presso l'Associazione un Comitato Tecnico Scientifico con funzione di pianificazione dell'attività formativa, di relazione con Istituti di Ricerca e Università, di approfondimento di tematiche inerenti l'interme-

diazione assicurativa nonché con funzione consultiva e di supporto tecnico agli Organi dell'Associazione nella materia dell'intermediazione e distribuzione assicurativa.

30 bis.2) Il Comitato Tecnico Scientifico si compone di un numero dispari di componenti, nominati dalla Giunta Esecutiva, alla quale riferisce circa il proprio operato, che durano in carica fino al termine del mandato della Giunta Esecutiva.

30 bis.3) Il Comitato Tecnico Scientifico è presieduto dal Presidente indicato dalla Giunta Esecutiva. Il Presidente del Comitato Tecnico Scientifico partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

30 bis.4) In deroga a quanto previsto nel presente Statuto, la carica di componente del Comitato Tecnico Scientifico è compatibile con le altre cariche statutarie ad esclusione di quella di Revisore dei Conti e di componente del Collegio dei Probiviri.

30 bis.5) Il Comitato Tecnico Scientifico opera con le modalità stabilite in apposito Regolamento adottato dalla Giunta Esecutiva.

TITOLO IV
FONDO COMUNE, PREVENTIVI DI SPESA E RENDICONTI DI GESTIONE

Art. 31 - Fondo comune e sua amministrazione

31.1) Il fondo comune dell'Associazione è costituito:

a) dagli immobili, mobili ed altre attività di spettanza dell'Associazione;

b) dalle quote corrisposte dai soci al momento della loro iscrizione ed annualmente;

c) dalle eventuali erogazioni e lasciti a favore dell'Associazione;

d) dalle eccedenze attive della gestione annuale.

31.2) Le direttive per le spese, per gli investimenti di capitali ed in genere per la gestione economica e finanziaria del fondo comune sono deliberate dal Consiglio Direttivo, salvo delega alla Giunta Esecutiva.

Art. 32 - Preventivi di spesa e rendiconti di gestione

32.1) Per ciascun anno solare sono compilati il preventivo di spesa che è approvato dal Consiglio Direttivo entro il 30 novembre dell'anno precedente ed il conto consuntivo, che è sottoposto dal Consiglio Direttivo all'approvazione dell'Assemblea non oltre il 30 giugno dell'anno successivo.

32.2) Il conto consuntivo è presentato all'Assemblea insieme con le relazioni del Consiglio Direttivo e Collegio dei Revisori; al conto consuntivo deve essere allegato l'inventario dei beni dell'Associazione al 31 dicembre di ogni anno.

TITOLO V
SCIOGLIMENTO

Art. 33 - Scioglimento

33.1) L'Associazione si scioglierà:

a) per volontà dell'Assemblea con la maggioranza qualificata prevista dall'art. 15 del presente Statuto;

b) per la sopravvenuta impossibilità di conseguire lo scopo dell'Associazione;

c) per il venir meno della pluralità degli Associati, se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita.

33.2) Addivenendo in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e la destinazione dell'eventuale patrimonio netto dell'Associazione in conformità alle finalità della stessa e nominerà uno o più liquidatori.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 33 bis - Clausola compromissoria

33bis.1) Le controversie economiche tra gli Associati di valore superiore ad euro quindicimila relative alle provvigioni dovute in base alle *Norme di autoregolamentazione di AIBA* in occasione di un passaggio di portafoglio tra gli stessi e comunque ad esso connesse, saranno risolte mediante ricorso ad arbitrato, secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano da un arbitro unico nominato in conformità a detto Regolamento e il tribunale arbitrale deciderà in via rituale, con applicazione delle *Norme di autoregolamentazione di AIBA.* In deroga a quanto sopra, in caso di valore della domanda di arbitrato superiore a euro duecentocinquantamila il Tribunale arbitrale sarà composto da tre arbitri, sempre nominati in conformità a detto Regolamento, e deciderà come sopra previsto.

Art. 34 - Rinvio

34.1) Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme, in quanto applicabili, previste dal Codice civile e dalle leggi in materia. Atto costitutivo dell'Associazione a rogito Notaio Orombelli di Milano in data 29 ottobre 1969. Il presente Statuto è stato modificato in data 3 ottobre 1973, in data 1° marzo 1978, in data 20 maggio 1980 e in data 28 marzo 1985, con atti a rogito del medesimo Notaio, in data 27 maggio 1989, con atti a rogito Notaio Giordano

di Roma, in data 12 aprile 1988 e 22 giugno 1990 con atti a rogito Notaio Mezzanotte di Milano, in data 18 giugno 1992 con atti a rogito Notaio Satta Flores di Arona, in data 18 giugno 1997 e 21 giugno 2000 con atti a rogito Notaio Margherita di Milano, in data 21 giugno 2002, 28 giugno 2005, 28 giugno 2007 e 22 giugno 2010 con atti a rogito Notaio Squizzato di Milano, in data 27 giugno 2018 con atti a rogito Notaio Capaccioni di Milano, in data 24 giugno 2021 con atti a rogito Notaio Vulcano di Milano.

Norma transitoria: **le modifiche apportate al presente Statuto entrano in vigore a far data dal 1 gennaio 2022.**